REGOLAMENTO (CE) N. 1933/1999 DELLA COMMISSIONE

del 9 settembre 1999

relativo all'apertura di un contingente tariffario all'importazione di talune merci originarie dell'Islanda ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambio per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2491/98 della Commissione [2], in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

vista la decisione 1999/492/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, riguardante la conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica d'Islanda, dall'altra, riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda [3], in particolare l'articolo 2,

(1) considerando che il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce il codice doganale comunitario [4], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1662/1999 [5], ha codificato le disposizioni in materia di gestione dei contingenti tariffari destinati ad essere utilizzati seguendo l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica;

(2) considerando che occorre aprire, per l'anno 1999, il contingente previsto al punto III, paragrafo 3, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica d'Islanda, dall'altra, riguardante il protocollo 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda;

(3) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione delle questioni orizzontali relative agli scambi di prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato II,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1º agosto 1999 al 31 dicembre 1999, le merci originarie dell'Islanda che figurano all'allegato del presente regolamento sono soggette ai dazi indicati in tale allegato entro i limiti del contingente annuo ivi menzionato.

Articolo 2

Il contingente tariffario comunitario di cui all'articolo 1 è gestito dalla Commissione conformemente alle disposizioni previste dagli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1º agosto 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 1999.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

[1] GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.
[2] GU L 309 del 19.11.1998, pag. 28.
[3] GU L 192 del 24.7.1999, pag. 47.
[4] GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.
[5] GU L 197 del 29.7.1999, pag. 25.

ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Contingente	Aliquota del dazio applicabile
09.0799	1704 90 10 1704 90 30 1704 90 51 1704 90 55 1704 90 61 1704 90 65 1704 90 71 1704 90 75 1704 90 81 1704 90 99	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) di cui al codice NC 1704 90	300 tonnellate	50 % dell'aliquota del dazio applicabile ai paesi terzi [1] con un massimo di 35,15 EUR/100 kg
	1806 32 10 1806 32 90 1806 90 11 1806 90 19 1806 90 31 1806 90 39 1806 90 50 1806 90 60 1806 90 70 1806 90 90	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao di cui ai codici NC 1806 32 e 1806 90		
	1905 30 11 1905 30 19 1905 30 30 1905 30 51 1905 30 59 1905 30 91 1905 30 99	Biscotti con aggiunta di edulcoranti; cialde e cialdini		

[1] Aliquota del dazio per i paesi terzi: aliquota costituita dal dazio ad valorem più, se del caso, l'elemento agricolo, limitato all'aliquota massima se la TDC lo prevede.